



CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO

Provincia di Bergamo

ORDINANZA

n° 69

del 07/10/2019

OGGETTO: MISURE STRUTTURALI PERMANENTI E TEMPORANEE OMOGENEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA E IL CONTRASTO ALL' INQUINAMENTO LOCALE

Ufficio:

Soggetto: CITTADINANZA

IL SINDACO

BERTOCCHI CAMILLO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL SINDACO

Premesso che al fine di garantire la tutela e la protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, le Città Capoluogo di Provincia e i Comuni Lombardi sono da tempo impegnati in azioni per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera;

Considerato che sono emerse, da parte degli Enti Locali coinvolti da fenomeni di accumulo e di aumento delle emissioni inquinanti, esigenze di interventi ulteriori, aventi carattere locale e temporaneo, rispetto alle misure strutturali già in essere, ed è quindi stato chiesto a Regione Lombardia di svolgere un ruolo di regia e coordinamento nell'attuazione di tali misure temporanee locali, al fine di garantire omogeneità di interventi;

Rilevato che il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Ambiente, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), sottoscritto a dicembre 2015, in cui sono stati definiti ulteriori impegni a tutela della qualità dell'aria, prevede, in particolare, che le parti favoriscano e promuovano l'attuazione di "misure d'urgenza omogenee e temporanee";

Premesso che, per il raggiungimento delle sopraccitate finalità di contenimento dell'inquinamento dell'aria, è stato sottoscritto in data 09/06/2017 dal MATTM e Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna un "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano"; approvato da Regione Lombardia con D.G.R. n. X/6675 del 07/06/2017.

Rilevato che con il Nuovo Accordo di Programma i dati, monitorati e validati da ARPA Lombardia, sono messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso un applicativo pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia; l'applicativo riporta la media per provincia dei dati di PM10 rilevati quotidianamente dalle stazioni del programma di valutazione posizionate negli Agglomerati e nelle zone A e B, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti.

Rilevato altresì che con la D.G.R. n. X/7095 del 18 settembre 2017, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di Bacino Padano, è stato approvato un nuovo sistema di riferimento per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti comune a tutte le Regioni che lo hanno sottoscritto.

Dato atto che la D.G.R. n. 7095/2017 ha stabilito che le limitazioni di carattere temporaneo si applicano nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti appartenenti alla zona di Fascia 1 e 2 nel semestre invernale dal 01 ottobre al 31 marzo e si articolano su due livelli al verificarsi del superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 µg/m³) registrato dalle stazioni di riferimento per più di 4 giorni (1° livello) o per più di 10 giorni (2° livello).

Dato atto che la D.G.R. n. 7095/2017 stabilisce altresì che:

- la verifica per stabilire l'attivazione viene effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;
- le misure temporanee omogenee a carattere locale possono essere adottate anche da altri Comuni a titolo di adesione volontaria;
- in tutti i casi le misure si attuano previa emanazione di ordinanza sindacale annuale, da parte dei Comuni interessati, attuativa del provvedimento regionale.

Preso atto che Regione Lombardia con DD.G.R. n. 7696/2018 e n. 712/2018 ha ulteriormente integrato le suddette limitazioni di carattere temporaneo.

Dato atto che con D.G.R. n. XI/2055 del 31/07/2019 recante le nuove disposizioni inerenti le "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti, compendio delle disposizioni amministrative vigenti in tema di limitazioni della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli più inquinanti e avvio dei servizi previsti dal Progetto MoVe-In", Regione Lombardia ha introdotto il Progetto MoVe-In che consente a coloro che aderiranno volontariamente a tale servizio di ottenere una deroga alle

limitazioni della circolazione, alle condizioni descritte negli Allegati 2 e 3 alla citata D.G.R. n. XI/2055/2019 del 31 luglio 2019.

Visto il D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii. recante "Nuovo Codice della Strada".

Vista la L.R. n. 24 del 11/12/2006 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente".

Viste le DD.G.R. n. 2578/2014, n. 7095/2017, n. 712/2018 e n. 2055/2019;

Visto il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. recante "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa".

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".

Visto lo Statuto comunale.

ORDINA

I - MISURE STRUTTURALI PERMANENTI PER LA LIMITAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE

A. AUTOVEICOLI EURO 0 BENZINA ED EURO 0 - 1 - 2 DIESEL

Le limitazioni permanenti della circolazione per gli autoveicoli Euro 0 Benzina e Euro 0 - 1 - 2 Diesel privati e commerciali, ad esclusione dei veicoli di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL, si applicano:

- dal **01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno,**
- dal **lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali) dalle ore 07.30 alle ore 19.30,**
- nei **Comuni di Fascia 1 e Fascia 2 di Regione Lombardia.**

B. AUTOVEICOLI EURO 3 DIESEL

A partire dal 01 ottobre 2019 le limitazioni permanenti della circolazione per gli autoveicoli Euro 3 Diesel privati e commerciali, ad esclusione dei veicoli di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL, si applicano:

- dal **01 ottobre al 31 dicembre 2019 e successivamente, a partire dal 2020, dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno,**
- dal **lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali) dalle ore 07.30 alle ore 19.30,**
- nei **Comuni di Fascia 1 e nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2 (Comuni di Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese).**

C. MOTOCICLI E CICLOMOTORI A DUE TEMPI EURO 0 e EURO 1

Per i motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0 vige il divieto di circolazione permanente su tutto il territorio regionale (*tutto l'anno, 24 ore su 24*).

Le limitazioni per motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 1 si applicano:

- dal **01 ottobre al 31 marzo di ogni anno,**
- dal **lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali) dalle ore 07.30 alle ore 19.30,**
- nei **Comuni di Fascia 1 di Regione Lombardia.**

D. AUTOBUS DI CATEGORIA M3 DI TIPO URBANO, INTERURBANO E SUBURBANO UTILIZZATI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) EURO 0 - 1 - 2 DIESEL

A partire dal **1 ottobre 2019** per gli Autobus di Categoria M3 di tipo Urbano, Interurbano e Suburbano utilizzati per il Trasporto Pubblico Locale (TPL) Euro 0 - 1 - 2 Diesel vige il divieto di circolazione permanente su tutto il territorio regionale (*tutto l'anno, per tutte le giornate della settimana, festivi inclusi, 24 ore su 24*).

Sono derogati e/o esclusi dal fermo della circolazione i veicoli di cui alla D.G.R. n. 2055/2019.

II - ALTRE MISURE STRUTTURALI PERMANENTI

A. UTILIZZO DI GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA LEGNOSA

Su tutto il territorio regionale:

1. è vietata l'installazione di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa con prestazioni emissive inferiori a quelle individuate dal DM n. 186 del 7/11/17 per le seguenti classi:
 - "tre stelle", per i generatori installati dall'1.10.2018 (*obbligo di installazione di generatori ad almeno 3 stelle*);
 - "quattro stelle", per i generatori installati dall'1.1.2020 (*obbligo di installazione di generatori ad almeno 4 stelle*);
2. è vietato l'utilizzo di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa con prestazioni emissive inferiori a quelle individuate dal DM n. 186 del 7/11/17 per le seguenti classi:
 - "due stelle", per i generatori in esercizio dall'1.10.2018 (*divieto di utilizzo per i generatori a 0 o 1 stelle*);
 - "tre stelle", per i generatori in esercizio dall'1.1.2020 (*divieto di utilizzo per i generatori a 0 o 1 o 2 stelle*);
3. dal **1 ottobre 2018**, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, vige l'obbligo di utilizzo di pellet di qualità che rispetti le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d), parte V del decreto legislativo n. 152/2006, e che sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore.

B. COMBUSTIONE IN LOCO DI RESIDUI VEGETALI AGRICOLI E FORESTALI

La norma statale vigente (*D.LGS n.152/2006 - TUA*) ne prevede il generale divieto rientrando nella disciplina dei rifiuti. Deroghe dall'applicazione di tale disciplina sono stabilite dagli art. 185 e 182, comma 6 bis, del TUA per finalità agricole e tramite processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Le disposizioni regionali introdotte con LR n. 31/08 (*come modificata dalla LR n. 38/15*) prevedono la possibilità di effettuare la combustione in loco dei piccoli cumuli di tali residui (*inferiori a 3 metri steri per ettaro al giorno*) nei territori dei Comuni di Comunità Montane posti ad una quota superiore ai 200 m.

III - MISURE TEMPORANEE OMOGENEE

Dal 01 ottobre 2019 al 31 marzo 2020

A - 1[^] LIVELLO

Al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m³ per 4 giorni consecutivi, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (*giornate di controllo*) sui quattro giorni antecedenti, entreranno in vigore le seguenti misure definite di 1[^] Livello, da attivarsi entro il giorno successivo a quello di controllo (*ovvero martedì e venerdì*), in aggiunta alle misure strutturali indicate ai precedenti punti I. e II.:

1. **divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (*in presenza di impianto di riscaldamento alternativo*), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la Classe 3 Stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Attuativo dell'art. 290, c. 4 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.;
2. **divieto assoluto, per qualsiasi tipologia** (*falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...*), **di combustioni all'aperto** anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, c. 6 bis del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
3. deroga al divieto di cui al precedente punto 2. per barbecue, preparazione vin brulé e caldarroste per scopo intrattenimento a fini di beneficenza, previa semplice comunicazione al Comando di Polizia Locale;
4. **introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C)** per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;

5. divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
6. **divieto di spandimento dei liquami zootecnici** e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;

B – 2^A LIVELLO

Al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m³ per 10 giorni consecutivi, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (*giornate di controllo*) sui 10 giorni antecedenti, entreranno in vigore le seguenti misure definite di 2^A Livello da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (*ovvero martedì e venerdì*), in aggiunta alle misure strutturali indicate ai precedenti punti I. e II. nonché a tutte le prescrizioni e divieti indicati al precedente punto III.A:

1. **divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (*in presenza di impianto di riscaldamento alternativo*) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la Classe 4 Stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Attuativo dell'art. 290, c. 4 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii..

L'entrata in vigore delle misure di 1^A e 2^A Livello è modificata, rispetto a quanto indicato ai rispettivi punti III.A e III.B, a seguito di valutazioni condotte da ARPA Lombardia e pubblicate nell'applicativo sul sito istituzionale di Regione Lombardia, come segue:

- se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì, l'analisi dei dati emessa da ARPA Lombardia evidenziasse una variazione in aumento del livello esistente, ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo, dando adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa.

AVVERTE CHE

- La sanzione prevista per l'inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione di cui ai punti I.A, I.B e I.C varia da € 75,00 a € 450,00 ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 24/2006;
- l'inosservanza delle misure di cui al punto II.A. sarà punita ai sensi dell'art. 27 comma 4 della L.R. n. 24/2006 con una sanzione pecuniaria amministrativa da € 500,00 a € 5.000,00;
- l'inosservanza dei restanti divieti e prescrizioni di cui ai punti III.A. e III.B. sarà punita, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. con una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di € 500,00, con applicazione dell'art. 16 della L. n. 689/1981.

AVVISA CHE

il rientro da un livello di criticità, qualunque esso sia, avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati di ARPA Lombardia, si realizza una delle due seguenti condizioni:

- la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.

Al verificarsi di una delle due condizioni di cui sopra, le misure adottate di 1^A e/o di 2^A Livello sono sospese a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

Le procedure di applicazione dei livelli di attivazione e disattivazione delle Misure Temporanee Omogenee terranno in considerazione eventuali previsioni meteorologiche non univoche e convergenti, sulla base degli scenari di qualità dell'aria previsti, provvedendo alla tempestiva comunicazione dell'esito della valutazione con apposito comunicato da parte di Regione Lombardia.

Le procedure di “Rientro al livello verde”, di cui alla lett. A) dell’All. 2 alla D.G.R. n. 7095/2017, prevedono che, a partire dal 01/12/2018, il controllo dei dati rilevati dalle stazioni avvenga quotidianamente.

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all’Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani e con ogni mezzo a disposizione.

Il Corpo di Polizia Locale e gli organi di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 recante “Codice della Strada” cureranno l’osservanza delle presenti prescrizioni coadiuvati, nell’eventualità, da tecnici abilitati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971 e ss.mm.ii..

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio.

Alzano Lombardo, 7 ottobre 2019

IL SINDACO
Camillo Bertocchi